

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 13/2014 DEL 05/10/2014

Indice Argomenti:

1. Pagamenti con compensazioni a zero negli F24

1) PAGAMENTI CON COMPENSAZIONI A ZERO NEGLI F24

1.1 Premessa

Dal 1° ottobre u.s., anche il contribuente **privato** (ovvero che non sia imprenditore o professionista), se intende pagare un modello **F24 di importo superiore a 1.000 euro, ovvero un modello F24 di importo inferiore a 1.000 euro (per effetto di una qualsiasi compensazione di crediti)**, dovrà dimenticare la possibilità di recarsi in banca con il vecchio modello cartaceo, **ma dovrà invece obbligatoriamente appoggiarsi ad uno degli intermediari abilitati** (professionisti, associazione di categoria, Caf, ecc.) **ovvero dovrà aderire ai servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate, ovvero ancora stipulare un contratto di home o remote banking con la propria banca o posta.**

STUDIO BELCASTRO

Ma ancor di più, se lo stesso contribuente privato (ovvero che non sia imprenditore o professionista) intende pagare un modello F24 totalmente annullato (grazie ad una compensazione di crediti) non potrà fare altro che appoggiarsi ad uno degli intermediari abilitati (professionisti, associazione di categoria, Caf, ecc.) ovvero aderire ai servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Infatti, il legislatore ha di recente previsto ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, relativamente:

- ai versamenti relativi ad imposte, contributi Inps ed altre somme a favore dello Stato;
- alle compensazioni effettuate.

Vengono, quindi, estesi **gli obblighi di presentazione telematica**, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, per i modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro e senza compensazioni.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.10.2014 e quindi dai modelli F24 presentati a partire da tale data.

La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà quindi possibile solo qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro e senza compensazioni.

I nuovi limiti introdotti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia come:

- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA annuali e trimestrali, in particolare:
 - la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emergono;
 - l’obbligo, per la compensazione di crediti (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
 - l’obbligo, per la compensazione di crediti annuali superiori a 15.000,00 euro annui, che la dichiarazione IVA dalla quale emergono abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo legale dei conti;
- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi (IRPEF o IRES), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive. Per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro annui per ogni tributo, infatti, occorre che la dichiarazione dalla quale emerge il credito abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo legale dei conti;

- il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate, di ammontare superiore a 1.500,00 euro.

1.2 Finalità

Le nuove disposizioni sono finalizzate ad **una riduzione di costi sostenuti dall'Erario**; riducendo infatti i modelli F24 che transitano tramite gli intermediari della riscossione (banche, Poste e Agenti della Riscossione) si riduce conseguentemente anche l'ammontare dei compensi riconosciuti a tali intermediari dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che sono già stati aboliti i compensi che erano riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai professionisti abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), per la trasmissione telematica dei modelli F24.

Un'ulteriore finalità è la più veloce disponibilità dei dati per eventuali controlli e per prevenire comportamenti indebiti in caso di compensazioni con l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

1.3 Oggetto

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i versamenti che avvengono con il modello F24 sia che si tratti di tributi erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali o assistenziali, di premi INAIL o di altre somme.

1.4 Soggetti interessati

Le nuove disposizioni fanno riferimento alle tipologie di modelli F24 sopra individuati, in dettaglio:

- a saldo zero,
- con saldo a debito, ma con compensazioni,
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, anche senza compensazioni,

e non prevedono distinzioni tra categorie di contribuenti, siano essi soggetti titolari o non titolari di partita IVA.

STUDIO BELCASTRO

Di conseguenza i nuovi vincoli sono destinati ad incidere sui versamenti con il modello F24 di tutti i contribuenti.

Si ricorda che a partire dall'1.1.2007 i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari, fermi restando i vincoli già previsti in relazione alla compensazione dei crediti IVA.

1.5 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero

I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo finale pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

- "F24 on line", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- "F24 web", il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate;
- "F24 cumulativo", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 a saldo zero:

- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste, sia da parte dei contribuenti titolari che non titolari di partita IVA.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 a saldo zero unicamente mediante i suddetti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla compensazione di crediti IVA non superiori a 5.000,00 euro annui (per i quali è attualmente possibile utilizzare i sistemi di home/remote banking).

1.6 Compensazioni “verticali” o “interne” esposte nel modello F24

Ai fini in esame, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”), ad esempio il credito IR-PEF/IRES per l’anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo zero.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

1.7 Presentazione dei modelli F24 con saldo a debito ma con compensazioni

Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, cioè qualora nel modello F24 vengano indicati importi a debito superiori agli importi a credito, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo” dell’Agenzia delle Entrate oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

In relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo, presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, si ricorda che:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui comporta l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- secondo quanto era stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24 contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000,00 euro ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000,00 euro.

1.8 Presentazione dei modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro ma senza compensazioni

L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate delle compensazioni.

Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24 evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro oppure comprenda più importi a debito che, sommati, diano un saldo finale superiore a 1.000,00 euro.

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici "F24 on line", "F24 web" e "F24 cumulativo" dell'Agenzia delle Entrate oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA.

1.9 Versamenti rateizzati

Il suddetto limite di 1.000,00 euro riguarda il singolo modello F24.

In caso di versamento rateizzato di imposte e contributi, pertanto:

- se la singola rata (compresi gli interessi) supera l'importo di 1.000,00 euro, "scatterà" l'obbligo di presentazione telematica del modello F24;
- se, invece, la singola rata (compresi gli interessi) non supera l'importo di 1.000,00 euro, sarà possibile continuare ad utilizzare le attuali modalità di presentazione dei modelli F24, sempreché nello stesso modello F24 non vengano inseriti altri versamenti che, complessivamente, fanno superare la soglia e non vengano effettuate compensazioni.

1.10 Versamenti relativi alla stessa scadenza frazionati su più modelli F24

Al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra diversi modelli F24 gli importi a debito da versare che scadono nello stesso giorno.

1.11 Versamenti con modalità alternative al modello F24

STUDIO BELCASTRO

I nuovi vincoli non sono comunque applicabili qualora i versamenti vengano effettuati con modalità alternative al modello F24, laddove ciò sia previsto.

È il caso, ad esempio, dei versamenti IMU/TASI, i quali, in alternativa al modello F24, possono essere effettuati mediante bollettino di conto corrente postale.

Si ricorda, tuttavia, che i versamenti effettuati con il bollettino di conto corrente postale non possono essere compensati con crediti d'imposta o contributivi disponibili.

1.12 Tabelle riepilogative

Di seguito si propongono due tabelle riepilogative della nuova disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24 che sarà in vigore dall'1.10.2014, distinguendo tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA.

STUDIO BELCASTRO

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso Banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia Entrate o <u>Intermediari</u>
Modelli F24 con saldo <u>fino a</u> 1.000,00 euro, <u>senza</u> compensazioni	SÌ	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>fino a</u> 1.000,00 euro, <u>con</u> compensazioni	<u>NO</u>	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>oltre</u> 1.000,00 euro, <u>senza</u> compensazioni	<u>NO</u>	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>oltre</u> 1.000,00 euro, <u>con</u> compensazioni	<u>NO</u>	SÌ	SÌ
Modelli F24 a saldo <u>zero</u> , <u>con</u> compensazioni	<u>NO</u>	<u>NO</u>	SÌ

STUDIO BELCASTRO

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso Banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia Entrate o <u>Intermediari</u>
Modelli F24 con saldo <u>fino a</u> 1.000,00 euro, <u>senza</u> compensazioni	<u>NO</u>	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>fino a</u> 1.000,00 euro, <u>con</u> compensazioni di crediti <u>diversi dall'IVA</u>	<u>NO</u>	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>fino a</u> 1.000,00 euro, <u>con</u> compensazioni di crediti <u>IVA fino a</u> 5.000,00 euro annui	<u>NO</u>	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>fino a</u> 1.000,00 euro, <u>con</u> compensazioni di crediti <u>IVA oltre</u> 5.000,00 euro annui	<u>NO</u>	<u>NO</u>	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>oltre</u> 1.000,00 euro, <u>senza</u> compensazioni	<u>NO</u>	SÌ	SÌ

STUDIO BELCASTRO

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso Banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia Entrate o <u>Intermediari</u>
Modelli F24 con saldo <u>oltre</u> 1.000,00 euro, <u>con</u> compensazioni di crediti <u>diversi dall'IVA</u>	<u>NO</u>	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>oltre</u> 1.000,00 euro, <u>con</u> compensazioni di crediti <u>IVA <u>fino a</u></u> 5.000,00 euro annui	<u>NO</u>	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo <u>oltre</u> 1.000,00 euro, <u>con</u> compensazioni di crediti <u>IVA <u>oltre</u></u> 5.000,00 euro annui	<u>NO</u>	<u>NO</u>	SÌ
Modelli F24 a saldo <u>zero</u> , <u>con</u> compensazione di qualunque tipologia di credito e di qualunque ammontare	<u>NO</u>	<u>NO</u>	SÌ

STUDIO BELCASTRO

ALLEGATI

Scadenario tributario di Ottobre 2014

PRECEDENTI CIRCOLARI 2014

Numero	Del	Argomento
01/2014	17.01.2014	La Legge di stabilità 2014 (novità in sintesi)
02/2014	01.02.2014	Utilizzo dei crediti di imposte in compensazione Rivalutazione di terreni e partecipazioni Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni Variazione tasso interesse legale Pagamento dei canoni di locazione Perdite su crediti
03/2014	19.02.2014	Le scadenze fiscali per l'anno 2014 Rottamazione dei ruoli esattoriali Rettifica del Mef sul pagamento in contanti del canone locazione
04/2014	10.03.2014	Pos obbligatorio per tutti dal 30 giugno Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari
05/2014	07.04.2014	Le lettere in arrivo per il "redditometro"
06/2014	05.05.2014	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2013 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre del 2014 L'Inps non invia più i modelli F24 per i contributi minimi annuali
07/2014	17.06.2014	Versamento prima rata Tasi (ed Imu) Fattura elettronica verso Pubblica amministrazione
08/2014	21.06.2014	Bonus fiscale per investimenti in macchinari e beni strumentali
09/2014	13.07.2014	Nuova dilazione dei ruoli entro il 31 luglio Notifiche solo con Poste Italiane
10/2014	03.08.2014	Bonus per gli investimenti in macchinari ed impianti Certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione
11/2014	07.08.2014	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
12/2014	07.09.2014	Antiriciclaggio e pagamenti frazionati Antiriciclaggio e rapporti personali Crediti di imposta

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

OTTOBRE 2014

Venerdì 10

- **Contribuenti “speciali”** – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori di famiglia relativi al trimestre luglio-settembre da versare con apposito bollettino rilasciato dall’Inps

Lunedì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)

Mercoledì 15

- **Iva** – Scade il termine per l’emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l’obbligo del conteggio dell’iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d’emissione della fattura)

Giovedì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**

- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
- **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
- **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
- **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (senza aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (senza aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio dello 0,4%)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva, e per

STUDIO BELCASTRO

tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi –** Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi –** Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche e per tutte le società, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza

STUDIO BELCASTRO

*Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) **(per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***

- *Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)*

- ***Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Agosto (versamenti di Settembre) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)*

- ***Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente*

- ***Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese*

- ***Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente*

- ***Tassa sui servizi indivisibili – Tasi** – Termine ultimo per il versamento della prima rata della Tasi dovuta per l'anno in corso*
Nota bene:
Per il solo anno in corso, la prima rata della Tasi andava pagata entro il 16 giugno u.s. soltanto qualora il Comune avesse emanato la relativa Delibera entro il 23 maggio 2014, con pubblicazione del provvedimento sul sito delle Finanze entro il successivo 31 maggio.
Se invece la Delibera è stata adottata dal Comune entro il 10 settembre u.s., con relativa pubblicazione entro il 18 settembre 2014, la prima rata va pagata entro il 16 ottobre 2014.
Infine, nei Comuni che non hanno adottato la delibera entro il 10 settembre 2014, il versamento della Tasi è fissato, in un'unica soluzione, al 16 dicembre 2014.

Lunedì 20

- ***Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente*

STUDIO BELCASTRO

- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-settembre e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050
- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel terzo trimestre dell'anno in corso
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Sabato 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/CM – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre Luglio-Settembre
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro

Martedì 28

STUDIO BELCASTRO

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)

Mercoledì 29

- **Dichiarazione annuale 770 “semplificato” 2014 – Ravvedimento operoso** – Presentazione “telematica” (tardiva o per ravvedimento errori formali) delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta in “versione semplificata” (770 semplificato) relative allo scorso anno 2013 con l'applicazione della sanzione ridotta (**termine prorogato, per il solo 2014, al 18 dicembre**)
- **Dichiarazione annuale 770 “ordinario” 2014 – Ravvedimento operoso** – Presentazione “telematica” (tardiva o per ravvedimento errori formali) delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta in “versione ordinaria” (770 ordinario) relative allo scorso anno 2013 con l'applicazione della sanzione ridotta (**termine prorogato, per il solo 2014, al 18 dicembre**)

Giovedì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° ottobre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° ottobre del relativo anno
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la Denuncia dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci di società di capitali nel trimestre Luglio-Settembre (tassa fissa)
- **Iva e Ritenute** – **Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Settembre (versamenti di Ottobre), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 ottobre)

Venerdì 31

- ***Delega Unica – Modello F24 :***

- ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***
- ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***
- ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***

- ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***
- ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***
- ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***

- ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (senza aggravio) **(per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) **(per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi –** Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (con aggravio dello 0,4%) **(per tutte le persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (con aggravio dello 0,4%) **(per tutte le persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) **(per tutte le persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
- **Iva – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture**
- **Iva – Comunicazioni mensile dati black-list –** Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)

STUDIO BELCASTRO

- **Iva – Comunicazioni trimestrale dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro)
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva – Rimborsi infrannuali** – Presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta a credito relativa al III trimestre dell'anno in corso per i contribuenti di cui all'art. 38-bis comma 2 del D.P.R. n. 633/1972
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di settembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di agosto
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della quinta rata bimestrale (settembre-ottobre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Accise – Rimborso agli autotrasportatori** – Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel terzo trimestre dell'anno corrente e da presentare all'Agenzia delle dogane
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per l'invio del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento della rata unica (o della prima di tre) del conguaglio dei contributi annuali
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione*** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali*** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali*** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)